

ALLEGATO 5 - SCHEMA DI CONTRATTO - CONDIZIONI SPECIALI

APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI SISTEMI SAN E STORAGE HDS PER SOGEI, PER LA
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO E PER IL DIPARTIMENTO DEL TESORO



Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Disponibilità delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso

Articolo 6 S: Garanzie

Articolo 7 S: Subappalto

Articolo 8 S: Consegna, installazione, attivazione e configurazione

Articolo 9 S: Verifica di Conformità

Articolo 10 S: Servizio di manutenzione correttiva

Articolo 11 S: Servizio di supporto specialistico

Articolo 12 S: Penali

Articolo 13 S: Corrispettivo

Articolo 14 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 15 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 16 S: Privacy e Subingresso nel contratto

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze retributive e contributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia Definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Piano triennale di prevenzione della corruzione

Articolo 19 G Incompatibilità



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “ **Committente**”)

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____= P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.”;
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione



disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;

- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione - ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento delle procedure di acquisizione fino all’aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Consip nell’interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell’art. 1 S;
- f) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla stipula, la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa del contratto;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara , CIG, è il seguente: _____;
- i) il DVRI generico verrà integrato dalla Committente e/o dall’Amministrazione con il DVRI specifico prima dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- j) il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e “Condizioni speciali del contratto”. Le Condizioni generali si applicano nell’ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell’articolo, la lettera “G”. Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all’oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera “S”;
- k) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- l) l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” – Dichiarazione d’offerta; Allegato “II” Capitolato tecnico; Allegato “III”– Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, Allegato “IV” Patto di integrità, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e



consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

- m) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari”, ove non diversamente stabilito;
- n) valgono le seguenti definizioni:
 - per la Committente si intende Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica;
 - per Amministrazione si intendono le strutture organizzative della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento del Tesoro; rientrano nella presente definizione le altre Amministrazioni, ivi compresi gli Enti e le Società pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà attraverso le proprie infrastrutture informatiche, per disposizione legislativa o amministrativa, ogni altra attività di natura informatica.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) per il CED Sogei di Roma, fornitura in opera di 4 sottosistemi HITACHI VSP G1000, per una capacità complessiva di 800 TB utente (200 TB su ciascun sottosistema, di cui 30 TB di memoria flash e 170 TB di dischi rotativi), operanti in ambiente mainframe IBM z/Architecture, e comprensivi di componenti hardware e software per la configurazione e gestione, di cavi di collegamento interni ed esterni verso la SAN, di licenze d'uso su tutta la capacità installata e delle funzionalità di copia remota Universal Replicator e True Copy;
 - b) per il sito di Disaster Recovery 1 (DR1), fornitura in opera di 2 sottosistemi HITACHI VSP G1000, per una capacità complessiva di 850 TB utente (425 TB su ciascun sottosistema, composta interamente da dischi rotativi), operanti in ambiente mainframe IBM z/Architecture, e comprensivi di componenti hardware e software per la configurazione e gestione, di cavi di collegamento interni ed esterni verso la SAN, di licenze d'uso su tutta la capacità installata e delle funzionalità di copia remota Universal Replicator e di copia locale Shadow Image;
 - c) per il sito di DR1, fornitura in opera di 1 sottosistema Hitachi VSP G1000 “diskless” dotato di 1 VSD, 128 GB di cache, 16 porte FC 8 Gbps, licenze di virtualizzazione, replica locale e replica remota per capacità di 50 TB;
 - d) per il sito di DR2, fornitura in opera di 1 sottosistema Hitachi VSP G1000 “diskless” dotato di 1 VSD, 256 GB di cache, 48 porte FC 8 Gbps, licenze di virtualizzazione, replica locale e replica remota per capacità di 50 TB;



- e) erogazione a consumo di 300 giornate di servizi professionali specialistici (Cliente Sogei);
- f) potenziamento opzionale (in tranches da 25 TB utente) di capacità disco rotativo su ciascuno dei 4 sottosistemi di cui alla precedente lett. a). Per ciascun sottosistema sarà possibile ordinare un potenziamento massimo di 100 TB utente. Ciascuna tranche di potenziamento dovrà essere completa di estensione delle licenze d'uso per tutte le funzionalità presenti sul sottosistema;
- g) potenziamento opzionale (in tranches da 50 TB utente) di capacità disco rotativo su ciascuno dei 2 sottosistemi di cui alla precedente lett. b). Per ciascun sottosistema sarà possibile ordinare un potenziamento massimo di 200 TB utente. Ciascuna tranche di potenziamento dovrà essere completa di estensione delle licenze d'uso per tutte le funzionalità presenti sul sottosistema;
- h) erogazione opzionale a consumo (in tranches da 10 TB), per complessivi 600 TB, di un servizio di spostamento dati realizzato da personale del fornitore, adeguatamente qualificato, utilizzando il software IBM Softek TDMF 5.5 o software funzionalmente equivalente (se disponibile), per lo spostamento di dischi logici in maniera trasparente alle attività di business (a caldo) e senza necessità di fermi, operante su piattaforma z/OS, in ambiente SYSPLEX con almeno 10 partizioni partecipanti;
- i) per il CED di Sogei di Roma, fornitura opzionale in opera di 672 fibre Monomodali LC/LC di lunghezza variabile tra 10 e 80 metri. Il Committente comunicherà al momento dell'ordine le specifiche relative alla lunghezza delle fibre suindicate;
- j) per il sottosistema Hus-Vm del CED della Rustica e di XX Settembre (cliente RGS), fornitura opzionale in opera di 18 Dischi Flash SSD da 400 GB;
- k) per il sottosistema Hus-Vm del CED della Rustica (cliente RGS), fornitura opzionale in opera di 9 Dischi Flash SSD da 1.600 GB;
- l) per il sottosistema Hus-Vm del CED della Rustica (cliente RGS), fornitura opzionale in opera di 36 Dischi NL-SAS da 4.000 GB a 7,2 K Rpm 3.5";
- m) per il sottosistema CAS HCP-600 del CED della Rustica (cliente RGS), fornitura opzionale in opera di 8 dischi HDD da 3 TB a 7,2 Rpm e di 2 schede di connettività FC per il collegamento del sottosistema all'infrastruttura SAN;
- n) per i due switch Brocade DCX 8510 del CED della Rustica (cliente RGS), fornitura opzionale in opera di 4 schede 64 porte a 16 Gbps;
- o) per il CED della Rustica (cliente RGS), fornitura opzionale in opera di 2 switch Brocade DCX-8510-8 ciascuno con 1 scheda 64 Porte a 16 Gbps;
- p) fornitura opzionale in opera di 96 Bretelle QSFP-LC a 16Gbps per la connessione delle schede, di cui alle precedenti lett. o) e p), alla rete di cablaggio strutturato esistente nel CED della Rustica (cliente RGS);
- q) per il CED della Rustica (cliente RGS), fornitura opzionale in opera dei moduli software Hitachi Automation Director e Hitachi Data Center Analytics;
- r) per il Hus-Vm del CED di XX settembre (cliente RGS), fornitura opzionale in opera di 147 HDD, 2.5", da 900 GB a 10K Rpm;
- s) per il Hus-Vm del CED di XX settembre (cliente RGS), fornitura opzionale in opera di 140 HDD, 2.5", da 600 GB a 10K Rpm;



- t) per il CED di XX Settembre (cliente RGS), fornitura opzionale in opera di 1 sottosistema CAS HDS HCP-600 con funzionalità di DR con il sottosistema CAS attualmente presente nel CED della Rustica;
 - u) erogazione opzionale a consumo di 140 giornate di servizi professionali specialistici (cliente RGS);
 - v) per i CED della Rustica e di XX Settembre (cliente Dipartimento del Tesoro), fornitura opzionale in opera di 4 switch Brocade 6520, ciascuno dei quali equipaggiato con 48 ottiche a 16 Gbps e dotato delle licenze di ISL Trunking, Extended Fabrics e Fabric Vision.
 - w) servizi di manutenzione correttiva ordinaria hardware e software e di manutenzione correttiva straordinaria hardware "on site" a pagamento per 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui all'articolo 9 S "Verifica di conformità" delle apparecchiature hardware e del software di cui alle precedenti lett. a), b), c) e d);
 - x) servizi di manutenzione correttiva ordinaria hardware e software e di manutenzione correttiva straordinaria hardware "on site" a pagamento delle apparecchiature hardware di cui alle precedenti lett. f) e g), con scadenza coterminale con la data di scadenza dei servizi di manutenzione correttiva delle apparecchiature hardware e del software di cui alle precedenti lett. a) e b) a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" di cui all'articolo 9 S "Verifica di conformità" ;
 - y) servizi di manutenzione correttiva ordinaria "on site" a pagamento per 36 mesi a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui all'articolo 9 S delle apparecchiature hardware e del software di cui alle precedenti lett. o), q), t) e v).
2. I prodotti hardware di cui al precedente comma 1 dovranno essere nuovi e corredati della relativa documentazione tecnica e d'uso, redatta in lingua italiana.
3. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
4. I prodotti dovranno essere consegnati e i servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati, presso le sedi della Committente e/o dell'Amministrazione di Via Carucci, 99 - Roma, di Via A. Soldati 80 - Roma, di Via XX Settembre 97 - Roma, presso il CED di Disaster Recovery di Sogei dislocato nel raggio di 150Km da Roma, presso il CED di Disaster Recovery di Sogei dislocato a Roma.
5. E' designato quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dott. _____.
6. Il Responsabile della Fornitura è _____ (*indicare nominativo del Responsabile della Fornitura*).

ARTICOLO 2 S

DURATA



1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare del 36-esimo mese successivo alla data di accettazione della fornitura relativa all'ultimo ordine di acquisto per il quale è previsto il servizio di manutenzione correttiva. Il Committente potrà emettere ordini di acquisto al massimo entro il 34esimo mese dalla data di sottoscrizione del contratto. Pertanto il Contratto potrà spiegare i suoi effetti per un periodo massimo di 70 mesi dalla data di sottoscrizione, oltre al periodo di verifica di conformità delle componenti dell'ultimo ordinativo.
2. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, contestualmente alla stipula.
3. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

ARTICOLO 3 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.



5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
 - a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
 - c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle "targhette identificative";
 - d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza



delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.

4. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
8. L'Impresa si impegna altresì a rispettare tutti i criteri ambientali minimi previsti dalla normativa vigente, nonché così come indicati negli allegati al presente contratto.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
10. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
11. *(eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento):* Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

ARTICOLO 5 S

DISPONIBILITÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO

1. La Committente e/o l'Amministrazione acquisiscono la piena disponibilità delle apparecchiature a partire dalla **"Data di Accettazione della Fornitura"** di cui all'art. 95



“Verifica di conformità”; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell’Impresa anche nell’ipotesi di detenzione della stessa da parte della Committente e/o dell’Amministrazione.

2. Le licenze d’uso dei prodotti software, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse alla Committente e/o all’Amministrazione in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; la Committente e/o l’Amministrazione ne sarà/saranno titolare/i a partire dalla “Data di accettazione della fornitura”; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell’Impresa anche nell’ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Committente e/o dell’Amministrazione stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell’Amministrazione, della Committente e di terzi da queste autorizzati.

ARTICOLO 6 S

GARANZIE

1. L’Impresa garantisce la piena disponibilità delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l’installazione, nonché la titolarità delle licenze d’uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L’Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati.
3. L’Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d’uso. L’Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l’Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla “Data di accettazione della Fornitura” di cui al successivo articolo 9 S “Verifica di conformità”.
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell’Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo intitolato “Risoluzione”, in seguito riportato, nonché dell’art. 1456 c.c..



ARTICOLO 7 S

SUBAPPALTO

1. *(in caso l'Impresa intendesse subappaltare)* L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____, salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 12, del D.lgs. 50/2016.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 8 S

CONSEGNA, INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. La consegna della fornitura di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 1 del precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", dovrà essere eseguita dall'Impresa, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico, entro il termine di 30 giorni solari decorrenti dalla stipulazione del presente contratto.
2. La consegna della fornitura di cui all'art. 1 S comma 1 lett. f) e g) dovrà essere eseguita dall'Impresa, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico, entro il termine di 30 giorni solari decorrenti dalla data di invio del relativo ordine di acquisto.
3. La consegna della fornitura di cui all'art. 1 S comma 1 lett. i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t) e v) dovrà essere eseguita dall'Impresa, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico, entro il termine di 45 giorni solari decorrenti dalla data di invio del relativo ordine di acquisto.
4. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, configurazione, installazione, messa in esercizio, verifica di funzionalità e rimozione ed asporto dell'imballaggio.
5. I prodotti dovranno essere consegnati rispettando l'orario di ricezione merci dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì e comunque previo accordo con il Direttore dell'esecuzione della Sogei.
6. Salvo diversa indicazione della Committente ovvero diverso termine indicato in sede di Capitolato Tecnico, almeno 5 (cinque) giorni solari prima dell'inizio delle attività di consegna, il Fornitore dovrà mettere a disposizione della Committente un elenco contenente i dati identificativi dei beni e che dovrà essere inviato alla casella postale **asset@sogei.it**, oltre a



- **consegne_hw@sogei.it.** Di seguito si riporta il tracciato record, a cui il Fornitore dovrà attenersi per la consegna/invio dei dati. Repertorio Contratto - Tipologia Costruttore – Modello – Matricola;
 - **asset_sw@sogei.it.** Il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria al fine di permettere l'identificazione del prodotto e la conseguente possibilità di utilizzarlo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'impresa si impegna a comunicare: il link da cui scaricare la licenza d'uso del prodotto, nonché la chiave di accesso che consenta l'utilizzo della licenza stessa.
7. Tutte le consegne di cui ai precedenti commi dovranno risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) l'indicazione del numero di repertorio del contratto; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; iv) la data di effettiva consegna; v) il nominativo dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché i riferimenti dell'automezzo (marca tipo e targa) necessari per consentire l'accesso dell'automezzo stesso alle sedi della Committente. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.
8. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse i prodotti senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna, la Committente si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.
9. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto della Committente alla ricezione, sulla documentazione di cui al comma 6, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i dei prodotti oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
10. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente si riserva la facoltà di respingere i prodotti in consegna senza alcun addebito per la stessa.
11. Il Fornitore, per ciascuno ordine di acquisto, consegnerà alla Committente, almeno 15 giorni solari prima della data di consegna prevista, ai fini della sua approvazione, anche il relativo *Piano Operativo* contenente una proposta relativa ai termini per l'installazione, l'attivazione e la configurazione della fornitura, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto. Tale Piano Operativo dovrà essere approvato dalla Committente entro 15 giorni solari dall'avvenuta consegna dello stesso. Fatto salvo eventuali modifiche richieste dalla Committente sui termini proposti nel piano operativo, i termini previsti nel Piano operativo approvato dalla Committente debbano intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali.
12. Le operazioni di installazione, si intenderanno concluse all'atto della consegna da parte dell'Impresa alla Committente di un "Rapporto di Fine Installazione" recante le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale delle Apparecchiature e tipo, modello e numero seriale delle versioni dei prodotti software installati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti software forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico e le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di conformità.



ARTICOLO 9 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Entro il termine di 20 giorni solari decorrente dalla data del “Rapporto di Fine Installazione”, i prodotti, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte della Committente.
2. A tal fine, contestualmente al “Rapporto di Fine Installazione”, di cui al precedente articolo 8 S “Consegna, installazione, attivazione e configurazione” l’Impresa dovrà, altresì, consegnare un “Piano di Collaudo”, contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.
L’Impresa prende atto e accetta che la verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
3. La verifica di conformità, a seconda della complessità dell’oggetto contrattuale, verrà avviata:
 - con riferimento alla fornitura di cui all’art. 1 S, comma 1 lett. a), b), c), d), f), g) ,i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t) e v) entro il termine indicato nel precedente comma 1;
 - con riferimento ai servizi di cui all’art. 1 S comma 1 lett. e), h), u), w), x) e y) entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
4. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
5. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte e, pertanto, l’oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura” con riferimento alla fornitura di cui all’art. 1 S comma 1 lett. a), b), c), d), f), g) ,i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t) e v) ovvero “Data di accettazione del Servizio” con riferimento ai servizi di cui all’art. 1 S comma 1 , lett. e), h), u), w), x) e y) da parte della Committente.
7. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità con riferimento alla fornitura di cui all’art. 1 S, comma 1 lett. a), b), c), d), f), g) ,i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t) e v), l’Impresa dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione delle Apparecchiature difettose o difformi da quelle proposte per poter nuovamente effettuare la verifica di conformità entro il termine di 4 giorni solari.
8. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità con riferimento ai servizi di cui all’art. 1 S comma 1 lett. e), h), u), w), x) e y), l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l’applicazione delle penali relative di cui al



successivo art. 12 S “Penali”. Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.

9. Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 14 S “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c..
10. In sede di verifica di conformità, l’Impresa si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione correttiva delle apparecchiature, nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente e dell’Amministrazione.
11. In sede di verifica di conformità, l’Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico.
12. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
13. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.
14. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
15. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
16. Su richiesta dell’Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all’art. 1 S, comma 1, lett. a), b), c), d), f), g), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t) e v).
17. Su richiesta dell’Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all’art. 1 S, comma 1 lett. e), h), u), w), x) e y).

ARTICOLO 10 S

SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA

1. L’Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione correttiva ordinaria e manutenzione correttiva straordinaria hardware per un periodo di 48 mesi decorrenti dalla “Data di Accettazione della Fornitura” di cui all’articolo 9 S “Verifica di conformità” per i prodotti di cui all’art. 1 S, comma 1 lett. a), b), c) e d).



2. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione correttiva ordinaria per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'articolo 9 S "Verifica di conformità" per i prodotti di cui all'art. 1 S, comma 1 lett. o), q), t) e v).
3. Per i prodotti di cui all'art. 1 S, comma 1 lett. f) e g), l'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione correttiva ordinaria e la manutenzione correttiva straordinaria hardware per un periodo decorrente dalla relativa "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'articolo 9 S "Verifica di conformità" e con una scadenza coterminale con la data di scadenza dei servizi di manutenzione delle apparecchiature hardware e del software di cui all'art 1 S, comma 1 lett. a) e b).
4. Il servizio di manutenzione correttiva ordinaria dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o l'Amministrazione, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo 13 S "Corrispettivo" , comma 1, lettera a).
5. Il servizio di manutenzione correttiva straordinaria hardware dovrà essere erogato e verrà remunerato in conformità al paragrafo 9.7.3 del Capitolato Tecnico.
6. Il servizio di manutenzione correttiva, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
7. La manutenzione correttiva comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che per malfunzionamento si intende qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del prodotto hardware e/o software e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
8. Relativamente al software, il servizio di manutenzione correttiva comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - invio delle migliorie, riparazioni e aggiornamenti dei prodotti e della relativa documentazione; le riparazioni devono poter essere applicate anche nella forma di "support package", ovvero pacchetti di correzioni volti a ridurre l'impegno necessario ad implementare singole correzioni.
 - invio di nuove "Release" e versioni successive dei componenti software che si rendano disponibili, corredati della relativa documentazione; la Committente avrà la facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le versioni precedentemente installate.
9. Il servizio di manutenzione correttiva sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nei paragrafi 9.7.4 e 9.7.5. del Capitolato Tecnico.
10. La Committente e/o l'Amministrazione comunicheranno all'Impresa i malfunzionamenti, secondo le modalità ed i tempi specificati nel Capitolato Tecnico.



11. Con particolare riferimento alla fornitura software, ai fini del rispetto dei livelli di servizio, è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
12. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 9, l'Impresa si obbliga a confermare la presa in carico del problema, entro i termini di seguito riportati:
 - a) per i problemi di natura hardware della fornitura relativa al beneficiario Sogei la presa in carico è contestuale all'inserimento della segnalazione del malfunzionamento su sistema SIGMA;
 - b) per i problemi di natura hardware della fornitura relativa ai clienti RGS e DT la presa in carico è entro 2 ore solari dalla ricezione della segnalazione;
 - c) per i problemi di natura software la presa in carico è entro 1 ora lavorativa dalla ricezione della segnalazione. Entro tale termine, l'Impresa è tenuta a comunicare alla Committente e/o all'Amministrazione, via email, e successivamente confermare via fax, l'identificativo log ad essa associato.
13. Entro 30 giorni solari successivi alla stipula del contratto l'Impresa è tenuta a predisporre ed attuare quanto necessario alla interconnessione al sistema SIGMA.
14. L'Impresa si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità delle apparecchiature e dei prodotti software entro i termini perentori indicati rispettivamente nei paragrafi 9.7.4 e 9.7.5 del Capitolato Tecnico.
15. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui al precedente comma 14, la Committente applicherà le penali di cui al successivo articolo 12 S "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
16. Con particolare riferimento ai malfunzionamenti hardware, le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Committente; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo 6 S "Garanzie".
17. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione correttiva provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
18. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 10 o comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione e/o della Committente, l'Impresa, previa comunicazione alla Committente, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12 S "Penali", sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
19. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno



essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Committente e/o l'Amministrazione.

20. Per ogni intervento di manutenzione correttiva dovrà essere redatta da un incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione e da un incaricato della Impresa una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.
21. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Committente procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.
22. Con particolare riferimento alla manutenzione correttiva hardware straordinaria, si precisa che i malfunzionamenti attribuibili ad atti vandalici, uso improprio dell'apparecchiatura, sbalzi di tensione elettrica, cause ambientali e/o eventi atmosferici quali fulmini, alluvioni, incendi, ecc. daranno luogo ad interventi a pagamento per il ripristino delle apparecchiature solo previa autorizzazione della Sogei. Ogni altro evento, non specificatamente descritto precedentemente, è da ritenersi come intervento di manutenzione correttiva hardware ordinaria.

ARTICOLO 11 S

SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di supporto tecnico specialistico on-site di cui all'art. 1 S comma 1 lett. e) e u), previa richiesta della Committente e/o dell'Amministrazione. L'Impresa prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a 300 giornate per il Cliente Sogei e pari a 140 giornate per il Cliente RGS. La Committente e/o l'Amministrazione si riserva di consumare in tutto o in parte o per niente il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. La Committente e/o l'Amministrazione attiveranno il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione, via mail o via fax, all'Impresa la quale sarà tenuta a mettere a disposizione il proprio personale specializzato richiesto entro 10 giorni solari dalla data della relativa richiesta, pena l'applicazione delle penali.
3. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà sottoposto alla verifica di conformità del servizio di cui all'art. 9 S.
4. Il servizio verrà svolto presso la sede e gli orari indicati nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 12 S

PENALI

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna delle apparecchiature di cui al precedente articolo 8 S commi 1, 2, e 3, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a € 1.700,00 (millesettecento/00). Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo



- anche nel caso in cui consegni apparecchiature hardware e prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di comunicazione dei dati identificativi dei beni oggetto di consegna di cui all'art. 8S comma 6, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a € 300,00 = (trecento/00).
 3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna del Piano Operativo di cui all'art. 8S comma 11, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00).
 4. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di installazione, attivazione e configurazione indicati nel Piano Operativo di cui al precedente articolo 8 S comma 11, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a € 1.700,00 (millesettecento/00).
 5. Nel caso in cui la Committente accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) per ogni inadempimento.
 6. Per ogni giorno solare di ritardo per la sostituzione delle apparecchiature difettose o difformi da quelle proposte per la verifica di conformità, rispetto al termine prescritto dall'art. 9 S "Verifica di Conformità" comma 7, la Committente applicherà una penale giornaliera pari a € 850,00 (ottocentocinquanta/00). Tale penale si applicherà anche a seguito di trasferimento di sede delle apparecchiature, nel caso in cui la verifica di conformità non si concluda positivamente.
 7. In caso di esito negativo della verifica di conformità dei servizi di cui all'art. 1 S comma 1 lett. e), h), u), w), x) e y), la Committente applicherà all'Impresa una penale per ogni giorno lavorativo successivo e sino al completamento della seconda prova di verifica di conformità, pari a € 850,00 (ottocentocinquanta/00).
 8. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini previsti per l'interconnessione al sistema SIGMA di cui all'art. 10 S comma 12, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a € 850,00 (ottocentocinquanta/00).
 9. Con riferimento ai servizi di manutenzione correttiva hardware della fornitura relativa ai clienti RGS e DT, per ogni ora solare di ritardo rispetto ai termini previsti per la presa in carico delle attività, di cui all'art. 10 S comma 11 lett. b), la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a € 90,00 (novanta/00).
 10. Con riferimento ai servizi di manutenzione correttiva hardware, per ogni ora di ritardo rispetto ai termini indicati nella colonna "Tempi di ripristino dalla segnalazione del malfunzionamento" della Tabella 2 del paragrafo 9.7.4 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a € 400,00 (quattrocento/00). Si precisa che per l'ora di ritardo si intende l'ora solare ovvero l'ora lavorativa se il relativo tempo di ripristino, indicato nella tabella 2 del paragrafo 9.7.4. del Capitolato Tecnico, si intende misurato rispettivamente in ore solari ovvero in ore lavorative.
 11. Con riferimento ai servizi di manutenzione correttiva software, per ogni ora lavorativa di ritardo rispetto ai termini previsti per la presa in carico delle attività, di cui all'art. 10 S comma 11 lett. c), la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a € 90,00 (novanta/00).
 12. Con riferimento ai servizi di manutenzione correttiva software, per ogni ora lavorativa di ritardo rispetto ai termini previsti per il ripristino della operatività, indicati nel paragrafo



- 9.7.5 lett. a) del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a € 400,00 (quattrocento/00).
13. Con riferimento ai servizi di manutenzione correttiva software, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti per la completa risoluzione del malfunzionamento, indicati nel paragrafo 9.7.5 lett. b) del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a € 7.000,00 (settemila/00).
 14. Con riferimento ai servizi di supporto specialistico, per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini previsti per la messa a disposizione del personale specializzato richiesto, di cui all'art. 11 S comma 2, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
 15. Nel caso in cui l'impresa impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, la Committente applicherà una penale pari a € 300,00= (trecento/00) per ogni giorno solare di ritardo oltre il quinto giorno solare decorrente dalla data di richiesta di sostituzione e sino al giorno solare di approvazione da parte della Committente della nuova figura professionale proposta.
 16. Con riferimento al servizio di spostamento dati di cui all'art. 1 S comma 1 lett. h), la Committente applicherà una penale pari a € 300,00= (trecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il quinto giorno lavorativo decorrente dalla data di richiesta del servizio da parte della Committente ovvero oltre il diverso termine indicato dalla Committente per l'inizio dell'erogazione del servizio nel relativo ordine di acquisto.
 17. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale impiegata per le prestazioni di supporto specialistico senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, quest'ultima si riserva di applicare una penale di importo pari a € 300,00= (trecento/00).
 18. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
 19. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
 20. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente e/o l'Amministrazione dovesse/dovessero subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
 21. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.



22. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 13 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari per apparecchiature, prodotti software e servizi forniti, riportati nella dichiarazione d'offerta, onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/____), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/____) *< ove presenti >* e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/____) al netto di IVA, così suddiviso:

- a) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura in opera dei prodotti hardware e/o software di cui all'art. 1 S comma 1, lett. a), b), c), d), f), g), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t) e v) e dei servizi di manutenzione correttiva ordinaria di cui all'art. 1 S comma 1 lett. w), x) e y) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/____), comprensivo della documentazione di cui all'art. 1 S, comma 2; i prezzi di acquisto e i canoni annuali di manutenzione correttiva ordinaria dei singoli prodotti sono pattuiti secondo il seguente dettaglio:

Prodotto	Prezzo di acquisto (Euro)
XXXXXX	€ _____,___ = (____/____)
XXXXXX	€ _____,___ = (____/____)

b)

Prodotto	Canone/trimestre di manutenzione correttiva ordinaria (Euro)
XXXXXX	€ _____,___ = (____/____)
XXXXXX	€ _____,___ = (____/____)

- b) Il corrispettivo contrattuale per il servizio di manutenzione correttiva straordinaria hardware di cui all'art. 1 S comma 1 lett. w) e x) è pari a € 254.000,00 = (Euro duecentocinquantaquattromila/00).
- c) Il corrispettivo contrattuale per i servizi di cui all'art. 1 S comma 1 lett. e), h) e u) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/____).
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.



3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
6. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.
7. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa (salva l'applicazione dello "split payment"), ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Impresa medesima.

ARTICOLO 14 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. La fatturazione dei corrispettivi verrà effettuata secondo le seguenti modalità:
 - a) con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1S comma 1 lett. a), b), c), d), f), g), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t) e v) l'Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" di cui all'art. 9 S comma 3;
 - b) con riferimento ai servizi di manutenzione correttiva ordinaria e ai servizi di manutenzione correttiva straordinaria hardware di cui all'art. 1S comma 1 lett. w) e x) e y), l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate, successivamente alla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 9 S comma 3;
 - c) con riferimento ai servizi di cui all'art. 1S comma 1 lett. e), h) e u), l'Impresa potrà emettere fatture a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 9 S comma 3.
2. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte di Sogei S.p.A. della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >



< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria riportare la seguente dicitura

In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >

< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>

4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, < eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che :
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Nota di consegna ii) Rapporto di fine installazione iii) verbale positivo di verifica di conformità iv) Nota rimozione dei residui/rifiuti (se presenti);
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazione interventi effettuati;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) consuntivo attività approvato dalla Committente.
7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) _____, nonché il numero d'ordine e il numero di ricezione che saranno successivamente comunicati.
8. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
9. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.



10. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
11. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
12. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del Contratto.
13. *eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 15 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEL FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.



civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.



ARTICOLO 16 S

PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 16 G delle Condizioni Generali, il Fornitore prende, inoltre, atto che per il trattamento dei Dati personali e di quelli forniti dalla Committente per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto, la Committente ha provveduto ad elaborare un documento contenente specifiche regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy denominato "Allegato Privacy". L'Allegato Privacy, consultabile sul sito internet www.sogei.it, deve intendersi parte integrante del Contratto. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente nonché di quanto previsto dall'Allegato Privacy> con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy>, la Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Committente.
2. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

Roma, lì _____

La Committente
Il Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Cristiano Cannarsa
C.F.: _____
Certificatore: _____
Validità: dal _____ al, _____
Firma digitale: n. _____

L'Impresa
il legale rappresentante

C.F.: _____
Certificatore: _____
Validità: dal _____ al _____
Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:



con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

- Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;
- Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;
- Articolo 5 S - Disponibilità delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;
- Articolo 6 S - Garanzie;
- Articolo 9 S – Verifica di Conformità;
- Articolo 11 S – Servizio di supporto specialistico;
- Articolo 12 S - Penali;
- Articolo 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Articolo 16 S –Privacy e Subingresso nel contratto;

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

- Articolo 2 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- Articolo 3 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
- Articolo 4 G - Obblighi di riservatezza;
- Articolo 5 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;
- Articolo 6 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;
- Articolo 7 G - Proprietà dei prodotti;
- Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;
- Articolo 10 G - Garanzia definitiva;
- Articolo 11 G - Recesso;
- Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
- Articolo 13 G - Trasparenza dei prezzi ;
- Articolo 14 G - Subappalto;
- Articolo 15 G - Foro esclusivo;
- Articolo 16 G - Trattamento dei dati personali;
- Articolo 17 G - Risoluzione;
- Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Piano triennale di prevenzione della corruzione.

L'Impresa

il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____